

Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

Art. 12

(Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate)

- 1.** Per le superfici vitate realizzate in difformità alla presente legge l'Amministrazione regionale emette provvedimento di estirpazione. Il produttore è, altresì, soggetto al pagamento della sanzione amministrativa quando ricorre una delle condizioni di cui all'articolo 11.
- 2.** Nel caso di mancato rispetto del termine di estirpazione, l'Amministrazione regionale provvede alla rimozione dell'impianto ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.